



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 73 DEL 16-06-2021

N. 145 del Registro Generale

Oggetto: ASSEGNAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI POSTEGGIO FUORI MERCATO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI DEL SETTORE ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE. CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 119, del 09.11.2020, di istituzione di un posteggio fuori mercato a carattere temporaneo e sperimentale per la durata di un anno in località Piedipaterno, S.S. 685 Tre Valli Umbre, per effettuarvi il commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la domanda di assegnazione del posteggio inoltrata con nota prot. n. 30, del 04.01.2021, il Sig. Chiocci Luigi Filippo, titolare dell'omonima ditta individuale con P. Iva n. 03736000542, e gli impegni dei servizi garantiti in essa dal medesimo assunti ai fini delle priorità previste;

VISTA la propria determinazione n. 72, del 14.06.2021, con la quale, operati i previsti accertamenti di requisiti e presupposti, è stata approvata la graduatoria definitiva dei richiedenti detta concessione all'esito di procedura di avviso pubblico e dichiarato assegnatario del posteggio il Sig. Chiocci Luigi Filippo, titolare dell'omonima ditta individuale con P. Iva n. 03736000542;

Visto il d.lgs. 114/1998 e la l.r. n. 10/2014;

CONCEDE

Al Sig. Chiocci Luigi Filippo, titolare dell'omonima ditta individuale con P. Iva n. 03736000542, l'uso del suolo pubblico relativamente al posteggio di superficie 5 x 8 mq. sito in località Piedipaterno, S.S. 685 Tre Valli Umbre, per effettuarvi il commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, alle condizioni e secondo le prescrizioni di seguito indicate;

Contestualmente

RILASCIATA

Autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 39 della

legge regionale n. 10/2014 per l'esercizio del commercio su area pubblica in detto posteggio, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

AVVERTENZE E PRESCRIZIONI:

Conformemente a quanto previsto nell'avviso di assegnazione del posteggio approvato con Determinazione dell'Area Tecnica n. 145, del 11.11.2020 ed agli impegni assunti dal richiedente in sede di domanda di assegnazione:

1. la concessione di posteggio a carattere temporaneo e sperimentale ha durata di un anno dalla data del presente titolo, al termine del quale decade unitamente all'autorizzazione amministrativa ad essa connessa, senza necessità di alcun provvedimento comunale;
2. Al termine dell'anno di sperimentazione il Consiglio comunale decide in merito all'eventuale trasformazione dell'autorizzazione e concessione a titolo definito, dando eventualmente priorità a chi ha partecipato alla fase sperimentale;
3. Il Comune di Vallo di Nera si riserva il diritto di interrompere la sperimentazione qualora intervengano gravi ed imprevedibili preminenti motivi di interesse pubblico.
4. L'attività deve essere svolta con le seguenti modalità:
 - a) Nel posteggio assegnato è consentita esclusivamente la vendita e l'eventuale somministrazione di prodotti alimentari, con esclusione di carni e prodotti ittici freschi. L'individuazione di detta specifica merceologia di vendita è operata ai sensi dell'articolo 28 comma 15 del d.lgs. 114/1998 e 36 comma 2 della l.r. 10/2014 e pertanto si trasmette all'eventuale soggetto subentrante nell'azienda a titolo temporaneo o definitivo.
 - b) Gli automezzi ed ogni altra attrezzatura utilizzata debbono possedere le eventuali certificazioni previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela igienicosanitaria.
 - c) Automezzi attrezzati, banchi, espositori, ombrelloni, tavoli, sedie ed ogni altra attrezzatura o struttura mobile debbono essere posizionati esclusivamente all'interno degli spazi assegnati.
 - d) E' fatto obbligo di rispettare, e di invitare gli avventori a rispettare, le vigenti disposizioni statali regionali e comunali in materia di prevenzione e contrasto all'epidemia del Covid-19.
 - e) Al termine di ogni giornata di attività di vendita gli spazi debbono essere lasciati liberi e puliti di ogni residuo o rifiuto, da smaltire secondo le vigenti disposizioni comunali, compresa l'eventuale raccolta differenziata.
 - f) Presso il posteggio debbono essere posti a disposizione della clientela cestini porta-rifiuti.
5. Il concessionario, sig. Chiocci Luigi Filippo, è tenuto a tener fede agli impegni assunti nella domanda di assegnazione del posteggio e, precisamente:
 - a) svolgimento del servizio per tutti i giorni della settimana, esclusi gli eventuali giorni in cui l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è interdetto per motivi igienico-sanitari o altri motivi;
 - b) di impegnarsi ad effettuare la consegna dei prodotti a domicilio del cliente nell'ambito del territorio comunale;

- c) di impegnarsi ad allestire all'interno del posteggio tavoli e sedie per il consumo sul posto dei prodotti trattati, nel rispetto delle disposizioni di tutela dal Covid-19;
- d) che nel posteggio sarà utilizzato un automezzo appositamente attrezzato per la vendita di prodotti alimentari;
- e) di impegnarsi a posizionare, quando necessario, gazebo mobili ed altre attrezzature di riparo da sole, pioggia ed intemperie, rimuovendoli al termine di ogni giornata di lavoro;
- f) di impegnarsi a trattare nel posteggio in forma prevalente prodotti agroalimentari tipici e tradizionali umbri o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Umbria oppure prodotti di filiera corta, a chilometro zero e di qualità, quali indicati all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 in materia di sagre e feste popolari;
- g) di impegnarsi ad essere costantemente fornito sul posteggio ed offrire alla clientela tranci di salumi, formaggi e altri prodotti, confezionati sottovuoto;
- h) l'attività deve essere svolta nell'orario 09.00 – 20.00.

Le prescrizioni di svolgimento dell'attività di cui al punto 4 e gli impegni indicati al punto 5 debbono essere rispettati e mantenuti per tutta la durata dell'anno di sperimentazione, anche da parte di chi eventualmente subentra nella gestione temporanea dell'azienda. In caso di violazione di uno o più di essi è assegnato un congruo termine per l'immediato ripristino delle condizioni o dei servizi omessi, decorso inutilmente il quale è dato avvio da parte del Comune al provvedimento di revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio. E' fatta salva l'irrogazione di sanzioni ricorrendone i presupposti.

6. Di comunicare il presente atto al concessionario;

7. Di precisare che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Giorgio Gentili;

8. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all' art. 6 bis della Legge 241/90;

9. Di dare atto che la presente Determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica, favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to ARCH. Giorgio Gentili

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 09-07-2021 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 09-07-2021

Il Funzionario Responsabile
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 09-07-2021

IL RESPONSABILE
ARCH. Giorgio Gentili